

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – REGIME IVA APPLICABILE E RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 431/2023

- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime di imposizione indiretta (IVA) applicabile alla trasformazione agevolata in società semplice ex art. 1, commi 101-106, della Legge 197/2022.
- ✓ Come noto, trattasi di una misura agevolativa applicabile fino al 30.09.2023 (salvo eventuali proroghe) che consente alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali, di trasformarsi in società semplice ovvero di effettuare l'assegnazione o la cessione di detti beni ai soci a condizioni agevolate ai fini delle imposte dirette (e dell'imposte di registro/ipotecari/catastali), mentre alcuna previsione agevolativa è prevista a tal riguardo in ambito IVA.
- ✓ L'Agenzia, richiamandosi alla C.M. 26/E del 1.06.2016, rammenta in primo luogo che, stante la mancanza di «commercialità» in capo alla società semplice, la trasformazione in esame realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa ex art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. 633/72 di talché l'estromissione dei beni, anche se determinata da cessazione dell'attività, è assimilata a una cessione di beni (e, come tale, rilevante ai fini IVA), con la sola esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'IVA.
- ✓ Avendo nel caso di specie la società istante detratto l'IVA sugli immobili, l'estromissione per effetto della trasformazione ne determina la rilevanza IVA, sia pur in regime di esenzione salvo opzione per il regime di imponibilità.
- ✓ L'Agenzia, richiamandosi alla C.M. 37/2016 e alla sentenza n. C-229/15 della Corte di Giustizia UE, sottolinea come la rilevanza IVA dell'estromissione dei beni dal regime di impresa (in conseguenza della trasformazione) è regolata da presupposti autonomi e diversi rispetto a quelli che disciplinano la rettifica della detrazione; infatti, mentre i principi che regolano la detrazione dell'IVA impongono di procedere con la rettifica della detrazione IVA laddove la cessione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale (10 anni per gli immobili e 5 anni per gli altri beni), i principi che disciplinano l'estromissione dei beni ne determinano sempre la rilevanza IVA, fermo restando che l'operazione può originare una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.

